

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014. Atto n. 196 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	34
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### **La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.**

**Atto n. 196.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che lo schema di decreto in discussione, all'articolo 3, comma 4, stabilisce che il presidente della Conferenza inviti alle riunioni il presidente del locale ordine degli

avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace, posto che questi non fanno organicamente parte della Conferenza stessa e ciò si discosta, per quanto riguarda gli avvocati, dalla composizione della sopprimenda Commissione di manutenzione. Al riguardo, osserva che la predetta Conferenza permanente dovrebbe annoverare tra i suoi componenti il presidente del locale consiglio degli avvocati, analogamente a quanto peraltro previsto per la sopprimende Commissioni di manutenzione, nonché i coordinatori degli uffici del giudice di pace, allo scopo di realizzare una più ampia condivisione in capo a scelte che interessano e coinvolgono la totalità degli operatori degli uffici giudiziari. Rileva altresì che il decreto del Ministero della giustizia 28 ottobre 1993, stabilisce che gli atti inerenti la sicurezza interna degli uffici giudiziari competano al Procuratore Generale della Corte di appello e che i provvedimenti siano assunti sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari. Rammenta quindi che lo schema di regolamento prevede che le Conferenze permanenti assumano delibere in tema di sicurezza e che trasmettano tali delibere, nei circondari non capoluoghi

distrettuali, al Procuratore Generale il quale, a sua volta, le trasmette al Prefetto. Potendo ciò determinare eventuali problemi di coordinamento tra i due livelli che concorrono al mantenimento della sicurezza degli uffici giudiziari, sarebbe opportuno, a suo avviso, pur mantenendo separati gli ambiti che sovrintendono alla sicurezza interna ed esterna dei tribunali, che, limitatamente alle delibere assunte in tale ambito, sia prevista una particolare configurazione della Conferenza permanente che veda la presenza, anche senza diritto di voto, di rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio, fermo restando che, in caso di urgenza le decisioni sono assunte dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Al fine di un miglior coordinamento tra le misure assunte per garantire la sicurezza sia interna

che esterna degli immobili sedi di uffici giudiziari, ritiene pertanto che la composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 3, limitatamente all'assunzione di delibere in tale ambito, debba essere integrata da rappresentanti, senza diritto di voto, dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, anche alla luce dei rilievi testè formulati dal collega Ferraresi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014. Atto n. 196.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato lo schema di regolamento n. 196,

preso atto della valutazione positiva dello schema in esame espressa dalla Commissione Bilancio il 4 agosto 2015,

osservato che all'articolo 3, comma 4, si prevede che il presidente della Conferenza permanente inviti alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace, in quanto non fanno parte della Conferenza stessa, al contrario invece della Commissione di manutenzione, soppressa dal provvedimento in esame. A tale proposito si segnala che la presenza del presidente dell'ordine degli avvocati e dei coordinatori degli uffici del giudice di pace nella Conferenza permanente consentirebbe di realizzare una più ampia condivisione in capo a scelte che interessano e coinvolgono la totalità degli operatori degli uffici giudiziari;

rilevato che all'articolo 4 si prevede che la Conferenza permanente assume delibere in tema di sicurezza e che trasmettano tali delibere (nei circondari non capoluoghi distrettuali) al procuratore generale, il quale, a sua volta, le trasmette al Prefetto;

ritenuto sarebbe opportuno, pur mantenendo separati gli ambiti che sovrintendono alla sicurezza interna ed esterna dei tribunali, che, limitatamente alle delibere assunte in tale ambito, si preveda una

particolare configurazione della Conferenza permanente che veda la presenza – anche senza diritto di voto – di rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale eventualmente proprietario dell'edificio sede dell'ufficio, fermo restando che, in caso di urgenza le decisioni siano assunte dal Procuratore generale presso la Corte di appello;

rilevato che tra i compiti attribuiti dall'articolo 4 alla Conferenza permanente si prevede quello di informare di ogni necessità i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili senza individuarli, mentre sarebbe opportuno precisare a quali soggetti viene fatto riferimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 3 il Governo valuti l'opportunità di prevedere tra i componenti della Conferenza permanente il presidente del locale consiglio dell'Ordine degli avvocati e il coordinatore degli uffici del giudice di pace;

*b)* all'articolo 3 il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la composizione della Conferenza permanente sia in-

tegrata, limitatamente all'assunzione di delibere in ambito di sicurezza sia interna che esterna degli immobili sedi di uffici giudiziari, da rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio, senza diritto di voto;

c) all'articolo 4 il Governo valuti l'opportunità di precisare i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione degli immobili che la Conferenza permanente deve informare di ogni necessità che si verifichi.